

Regolamento del Consiglio svizzero della stampa

I. Istituzione, sede, composizione, segretariato, finanze

Art. 1 (Scopo)

¹Il Consiglio svizzero della stampa è uno strumento a disposizione del pubblico e dei giornalisti, come istanza competente a ricevere reclami concernenti l'etica dei mass media. Con la sua attività deve contribuire alla riflessione sui problemi deontologici di fondo, e perciò stimolare la discussione sui temi dell'etica dei mass media all'interno delle redazioni.

²Il Consiglio svizzero della stampa, su reclamo o di propria iniziativa, si pronuncia su questioni attinenti all'etica professionale dei giornalisti. Esso difende la libertà di stampa e di espressione.

³Le Prese di posizione del Consiglio svizzero della stampa si basano sulla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» (comprese le note protocollari contenute nell'accordo intervenuto con gli editori e la SRG SSR Idée Suisse nel contesto dell'ampliamento della base della Fondazione che regge il Consiglio della Stampa), sulle direttive che esso si è dato e sulla propria prassi. Il Consiglio svizzero della stampa può pure fondarsi sui codici etici internazionali o d'altri Paesi.

⁴La competenza del Consiglio svizzero della stampa si estende alla parte redazionale e alle relative questioni di etica professionale di tutti i mass media pubblici, periodici o d'attualità.

Art. 2 (Sede)

La sede del Consiglio svizzero della stampa è presso il proprio segretariato.

Art. 3 (Composizione)

¹Il Consiglio svizzero della stampa si compone di 21 membri. Sei di essi rappresentano il pubblico. Come tali, non svolgono attività professionali nei mass media. Gli altri membri sono giornalisti professionisti attivi oppure persone occupate pubblicisticamente in misura considerevole nel settore dei media. Non sono eleggibili i membri del Consiglio di fondazione della Fondazione «Consiglio svizzero della stampa».

²Almeno sei membri del Consiglio svizzero della stampa devono provenire dalla Svizzera romanda; almeno due dalla Svizzera italiana. Per quanto possibile, dev'essere considerata anche la lingua romancia. Il presidente e i due vice-presidenti non devono appartenere tutti alla stessa regione linguistica.

³Ogni sesso ha diritto a un minimo di otto seggi.

⁴Il Consiglio svizzero della Stampa delibera in tre camere, dirette dal presidente e dai due vice-presidenti. La composizione delle camere è di competenza del Plenum.

⁵Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti dal Consiglio della Fondazione del «Consiglio svizzero della stampa» per un periodo di 4 anni. Possono essere rieletti due volte.

Art. 4 (Segretariato)

¹Il Consiglio della Stampa dispone di un segretariato.

²Il Consiglio della Fondazione del «Consiglio svizzero della stampa» designa il personale del segretariato d'accordo con la presidenza del Consiglio svizzero della stampa.

³Diritti e doveri del segretariato sono regolati dal contratto d'assunzione.

Art. 5 (Finanze)

¹Il Consiglio svizzero della stampa dispone di un credito iscritto nel preventivo della Fondazione »Consiglio svizzero della stampa«.

²Il credito è gestito dal segretariato del Consiglio svizzero della stampa.

II. Procedura

Art. 6 (Legittimazione)

¹Chiunque è legittimato a presentare un reclamo.

²Con decisione a maggioranza, il Consiglio della Stampa può decidere di occuparsi di propria iniziativa di una questione di principio.

Art. 7 (Apertura di un procedimento)

¹Ogni procedimento davanti al Consiglio svizzero della stampa è aperto da un reclamo presentato al segretariato o da una decisione del Plenum.

²Il Plenum può ratificare l'apertura di una procedura (art. 6 cpv 2 promossa a titolo provvisorio da una Camera.

Art. 8 (Motivazione)

¹I reclami devono essere motivati.

²La motivazione di un reclamo deve enumerare i fatti determinanti e indicare quali punti della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» sono, secondo la parte reclamante, stati violati dall'articolo o dal programma contestati.

³La parte reclamante deve inoltre precisare se una procedura prevista dalla legge federale sulla radio televisione oppure un procedimento giudiziario in relazione con l'oggetto del reclamo siano già stati promossi o si abbia l'intenzione di promuoverli.

⁴Al reclamo deve essere allegata una copia dell'articolo, rispettivamente una copia del testo e/o la registrazione del suono o dell'immagine contestata.

Art. 9 Ricezione del reclamo

¹Il Segretariato dà alla parte reclamante immediata conferma della presentazione di un reclamo.

²Il Segretariato trasmette con sollecitudine i reclami in entrata al presidente e ai due vicepresidenti.

³Se il reclamo è diretto contro una emissione radiotelevisiva, e il reclamante dichiara di non aver avviato una procedura prevista dalla legge federale sulla radiotelevisione, il Segretariato accerta se una procedura di tale tipo sia stata iniziata, contro la stessa emissione, da parte di terzi.

⁴La presidenza del Consiglio svizzero della stampa sottopone il reclamo a una prima verifica.

Art. 10 Non entrata in materia

¹Il Consiglio svizzero della stampa non entra in materia

- quando il reclamo esorbita dal suo ambito di competenza (art. 1 / 4);
- quando il reclamo è manifestamente infondato;
- -quando il reclamo non tocca l'ambito deontologico (ma, per es., si appella a principi di diritto dei programmi contenuti nella legge federale sulla radiotelevisione come l'equilibrio, la correttezza, il pluralismo);
- quando il reclamante intenda manifestamente sfruttare il procedimento per ottenere elementi probatori non altrimenti disponibili, o quando nasconda mezzi di prova;
- quando, in un caso di poca entità, la redazione si è già pubblicamente scusata e/o ha già preso provvedimenti correttivi;
- quando la pubblicazione o la trasmissione oggetto del reclamo risalgano a più di sei mesi prima.

²Se vengono sollevate questioni deontologiche di fondo, il Consiglio svizzero della stampa può entrare in materia su un reclamo, anche qualora, in relazione al contenuto dello stesso, siano stati intentati un procedimento giudiziario o una procedura secondo la legge federale sulla radiotelevisione o qualora venissero promossi durante la procedura davanti al Consiglio della stampa.

Art. 11 Risposta al reclamo

¹Se il reclamo non è manifestamente infondato e tocca direttamente un giornalista o un mezzo di informazione (art. 1 cpv. 4) il Segretariato deve sollecitare una risposta alla persona o alla redazione in causa.

²Il segretariato del Consiglio svizzero della stampa invia alla parte convenuta una copia completa dei documenti presentati a sostegno del reclamo e le assegna un termine di trenta giorni per prendere posizione.

³Se è attivata una procedura parallela prevista dalla legge federale sulla radiotelevisione, la redazione in causa può presentare, al Consiglio della stampa, a titolo di risposta al reclamo, la sua (o le sue) presa/e di posizione in quell'ambito

⁴Il segretariato invia una copia della risposta della parte convenuta alla parte reclamante.

⁵Ricevuta la presa di posizione della parte convenuta, la presidenza decide se occorra adottare altre misure istruttorie.

⁶In aggiunta allo scambio della documentazione, il Consiglio della stampa può convocare le parti e ascoltare il parere di esperti. Alle parti o a terzi può chiedere la presentazione di elementi d'istruzione complementari.

⁷Se la presidenza non ritiene necessarie altre misure di istruzione, il Segretariato notifica alle parti che lo scambio di corrispondenza è chiuso e le informa circa il seguito della procedura.

Art. 12 (Competenze della Presidenza, delle Camere e del Plenum)

¹La Presidenza (il Presidente e i due Vicepresidenti) ha la competenza di trattare i reclami su cui il Consiglio non entra in materia (art. 10), quando il reclamo corrisponde sostanzialmente a casi oggetto di precedenti decisioni del Consiglio della stampa oppure sia di importanza minore.

²La Presidenza trasmette gli altri reclami a una delle tre Camere.

³Quando l'esame di un reclamo investe questioni deontologiche di fondo, la Presidenza o Camera possono, di propria iniziativa, chiedere il rinvio del caso davanti al Plenum del Consiglio.

⁴Nell'informazione alle parti circa il seguito della procedura, il Segretariato precisa la composizione della Presidenza, rispettivamente della Camera o del Plenum che si occuperà del reclamo.

Art. 13 (Istanza di ricusa)

¹Contestazioni giustificate relative alla composizione della Camera devono essere formulate entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del segretariato del Consiglio svizzero della stampa.

²L'istanza è vagliata dal presidente della Camera, o – se questi è ricusato – dai presidenti delle altre due Camere.

³Un'istanza di ricusa dev'essere accolta in caso di particolare prossimità con una parte o con l'oggetto del reclamo, tale da rendere plausibile una restrizione essenziale dell'imparzialità di giudizio.

Art. 14 (Ricusa)

¹I membri del Consiglio svizzero della stampa si ricusano quando non si ritengono in grado di pronunciarsi in modo imparziale sull'oggetto di un reclamo.

²Una ragione particolare di ricusa è data quando sia in causa un organo d'informazione per il quale un membro del Consiglio svizzero della stampa lavora o ha lavorato negli ultimi cinque anni.

Art. 15 (Deliberazioni)

¹La Presidenza delibera di regola per corrispondenza (E-Mail) oppure per telefono.

²Le Camere e il Plenum deliberano in seduta. Deliberazioni complementari possono essere svolte per corrispondenza (e-mail).

³Le Camere e il Plenum deliberano validamente in presenza della metà almeno dei loro membri. Pure nelle deliberazioni effettuate per corrispondenza è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei membri della Camera o del Plenum.

⁴Il Consiglio della stampa può permettere la presenza di visitatori alle delibere delle sue camere.

Art. 16 (Prese di posizione del Consiglio della stampa)

¹In base all'esito delle deliberazioni, il Consiglio della stampa redige una Presa di posizione scritta.

²La Presa di posizione è adottata a maggioranza semplice della Presidenza, rispettivamente dei membri della Camera / del Plenum presenti.

³Il testo della Presa di posizione del Consiglio svizzero della stampa può contenere constatazioni e raccomandazioni. Non è dato potere di sanzione. La conclusione può essere nel senso della non entrata in materia, dell'accettazione o della reiezione del reclamo.

⁴Ogni Presa di posizione decisa dalla Presidenza e delle Camere è trasmessa per posta a tutti i membri del Consiglio della stampa prima della pubblicazione.

⁵ Se almeno due membri del Consiglio lo chiedono entro dieci giorni dalla ricezione del testo, la Presa di posizione è sottoposta al Plenum. In caso contrario, essa è ritenuta adottata dal Consiglio svizzero della stampa

Art. 17 (Notifica alle parti)

¹Adottata la Presa di posizione definitiva, il segretariato la trasmette alle parti prima di disporre la diffusione.

²Le Prese di posizione sono firmate da un membro della Presidenza e dal segretario del Consiglio.

³Il segretariato raccomanderà alle parti di rinunciare a rendere pubblica la Presa di posizione fino a quando non sarà pubblicata dal Consiglio svizzero della stampa.

Art. 18 (Diffusione)

¹Le Prese di posizione del Consiglio svizzero della stampa sono rese pubbliche a scadenza regolare all'intenzione degli organi d'informazione e sul sito Internet del Consiglio. Ogni anno il Consiglio svizzero della stampa pubblica sintesi delle principali Prese di posizione.

² La presidenza del Consiglio svizzero della stampa decide il momento della diffusione di una Presa di posizione.

³Quando un argomento di etica professionale è oggetto di viva preoccupazione nell'opinione pubblica, la presidenza del Consiglio della Stampa può segnalare con un comunicato agli organi d'informazione che il Consiglio se ne occuperà durante la prossima riunione, oppure che la presidenza intende proporre al Plenum di affrontare il problema.

Art. 19 (Carattere definitivo delle Prese di posizione)

¹Le Prese di posizione adottate dal Plenum, oppure dalle Camere, del Consiglio della Stampa sono definitive.

²Una revisione è possibile solo se i fatti su cui si fonda una Presa di posizione si rivelano inesatti.

Art. 20 (Gratuità del procedimento)

¹I procedimenti davanti al Consiglio della Stampa sono gratuiti.

²Non saranno prelevate spese di procedura, né riconosciute spese alle parti.

III. Rapporti, archivio e regolamenti d'applicazione

Art. 21 (Rapporto annuale)

Il presidente del Consiglio svizzero della stampa presenta annualmente un rapporto al Consiglio di Fondazione del «Consiglio svizzero della stampa» sull'attività del Consiglio.

Art. 22 (Archivio)

L'archivio del Consiglio svizzero della stampa è gestito dal Segretariato di Impressum.

Art. 23 (Regolamenti)

Il Consiglio svizzero della stampa può adottare regolamenti, a maggioranza semplice. In particolare i seguenti:

- a. Direttive del Consiglio svizzero della stampa, relative alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti»
- b. Regolamento del Plenum e delle Camere del Consiglio svizzero della stampa

IV. Collaborazioni

Art. 24 (Collaborazione con altre istituzioni)

Il Consiglio svizzero della stampa può stabilire rapporti di collaborazione con i mediatori (ombudsmen) degli organi d'informazione svizzeri, con i consigli della stampa esteri e con altre simili istituzioni.

V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 (Disposizione transitoria)

Il presente regolamento si applica dal 1. gennaio 2000 ai procedimenti in sospenso presso il Consiglio della Stampa della FSG al 31 dicembre 1999.

Art. 26 (Entrata in vigore)

¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2000.

²La revisione del Regolamento datata 7 giugno 2001 entra in vigore il 1. luglio 2001.

³La revisione del Regolamento datata 29 novembre 2006 (art. 15 cpv 5) entra in vigore il 1. giugno 2007 dopo un periodo transitorio di un anno.

⁴La revisione del Regolamento datata 5 giugno 2008 entra in vigore il 1. luglio 2008 .

⁵La revisione del Regolamento datata 19 novembre 2009 entra in vigore immediatamente.

⁶La revisione del Regolamento datata 5 giugno 2008 entra in vigore immediatamente.

MK, 25112011